

Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore

Brescia - Centro pastorale Paolo VI

Giovedì 9 marzo 2023

**L'ENTE ECCLESIASTICO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA E CANONICA**

A cura di don Giuseppe Mensi
VICARIO PER L'AMMINISTRAZIONE

Diocesi di Brescia
Ufficio Amministrativo

Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Brescia

CATTOLICA ASSICURAZIONE
GENERALI

1.1. Fonti del diritto amministrativo

- ▶ Il **Codice di Diritto Canonico** (CIC) del 1983 in particolare il libro V che disciplina i beni temporali della Chiesa.
Il CIC Intende tradurre in norme generali concrete, precise organiche i grandi valori e le autorevoli direttive ecclesiali del Concilio Vaticano II (1962-1965)
- ▶ La normativa della **Conferenza Episcopale Italiana** (CEI), in modo particolare le delibere adottate in attuazione del CIC e quelle relative all'attuazione delle norme concordatarie, ai sensi dell'art. 75 della legge 222/1985. Di grande utilità è l'Istruzione in materia amministrativa (IMA) della CEI, pubblicata nel 2005.
- ▶ Per quanto riguarda il **Diritto Civile** il riferimento è la legislazione concordataria in particolare la legge del 20 maggio 1985, n. 222 che contiene disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero.

1.2. La revisione del Concordato

- ▶ Il 18 febbraio 1984 a Villa Madama viene firmato l'**Accordo di revisione del Concordato** del 1929... fu una vera rivoluzione!
- ▶ L'**Accordo** prevedeva - tra le altre cose - la costituzione di una commissione paritetica con il compito di tradurre in concrete disposizioni normative la gestione degli enti e dei beni ecclesiastici e in corrispettivo gli impegni finanziari dello Stato. Da questa commissione nascerà la **legge 222 del 1985**.
- ▶ Viene superato il principio risalente a Cavour «Libera Chiesa in libero Stato» a favore di una collaborazione effettiva tra Stato e Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, in vista della «promozione dell'uomo» e del «bene del Paese».

1.3. IDSC e parrocchie

- ▶ La legge 222 del 1985 stabilisce che ogni diocesi e ogni parrocchia sia persona giuridica anche per il diritto dello Stato e che il **legale rappresentante** sia il vescovo nel caso della diocesi e il parroco nel caso della parrocchia.
- ▶ Con questa legge tutti i beni che facevano parte dei singoli benefici parrocchiali vennero raggruppati e affidati a un ente denominato Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (**IDSC**). I proventi della gestione del suo patrimonio contribuisce alla **remunerazione** dei sacerdoti diocesani.
- ▶ Dal complesso dei beni incamerati dall'IDSC vennero stornati e restituiti alle singole parrocchie tutti gli immobili direttamente connessi con le attività pastorali: chiese, canoniche, appartamenti per i vicari parrocchiali, oratori...

1.4. Ente «parrocchia»

DEFINIZIONE

- ▶ **Can. 515 § 1** «La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare e la cui cura è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, a un parroco quale suo proprio pastore»
- ▶ **Can. 515 § 3** «La parrocchia, eretta legittimamente, gode di personalità giuridica per il diritto stesso». Al di là della definizione canonica va ricordato che la parrocchia deve essere essenzialmente considerata Comunità, una comunità di fedeli.
- ▶ Nell'ambito civilistico la parrocchia è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto il cui legale rappresentante è il parroco (o l'amministratore parrocchiale). Non è assimilabile alle persone giuridiche private, la sua natura è definita direttamente dal Concordato e dalla Legge 222/85.

1.5. Dai benefici... alle parrocchie

DENOMINAZIONE (Legge 222/85 – Titolo I)

In seguito alla revisione del Concordato e alla legge 222/85 venne rivista tutta la materia relativa alla definizione dell'ente ecclesiastico e in particolare dell'ente parrocchia. Vennero sopprese tutte le realtà ecclesiastiche assimilabili alla parrocchia (benefici parrocchiali, prebende, chiese, cappellanie...) e ad ogni parrocchia venne assegnata una denominazione unica e precisa (Decreto Ministeriale 18 febbraio 1987) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.), n. 91 del 18 aprile 1987

Negli atti ufficiali (sia canonici che civili) è necessario prestare attenzione ad utilizzare la denominazione che risulta dalla G.U. o dal registro delle persone giuridiche e non invece altre denominazioni «popolari» o di uso comune.

- ▶ Art. 1 «Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato».
- ▶ Art. 2 «Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari. Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16».

1.6. Religione, culto e...

ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA (Legge 222/85 - Titolo I)

- Art. 16 «Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
 - a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
 - b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro».

La parrocchia può svolgere direttamente non solo attività di religione e culto ma anche attività diverse. Queste ultime restano però soggette, nel rispetto della struttura e della finalità della parrocchia, alle leggi dello Stato che disciplinano tali attività; esse sono sottoposte al regime tributario previsto per le medesime.

NB *Le attività istituzionali della parrocchia fanno capo al suo Codice Fiscale.*

Le attività commerciali o a scopo di lucro si riferiscono alla Partita Iva (sempre intestata alla Parrocchia).

1.7. La presenza di altri enti...

Anspi, Acli, Noi... e parrocchia

- ▶ Può accadere che in parrocchia operino enti dotati di autonoma soggettività giuridica, quali fondazioni o associazioni (Anspi, Acli, Noi, Uso...). Questi enti agiscono secondo la propria soggettività giuridica (statuto) e non coinvolgono la parrocchia.
- ▶ Promuovere la costituzione di un nuovo soggetto giuridico distinto e autonomo dalla parrocchia è una decisione da assumere con prudenza e dopo un'attenta valutazione degli effetti che ne derivano. Se in alcuni casi la costituzione di un nuovo ente si è rivelata opportuna, in altri, invece, la medesima decisione ha creato nel tempo problemi e dissidi soprattutto nella gestione delle attività e degli spazi.
- ▶ Vanno comunque sempre preciseate le modalità e le forme mediante le quali costruire le relazioni tra parrocchia e soggetti terzi e le rispettive attività (es. contratti, convenzioni, conti correnti, assicurazioni, compensi, ecc.).

2.1. Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

► **Atti di ordinaria amministrazione**

Non richiedono particolari formalità e possono essere presi in autonomia dal parroco, meglio se insieme al Consiglio per gli affari economici (CPAE).

► **Atti di straordinaria amministrazione**

Richiedono l'autorizzazione canonica dopo che il parroco, sentito il proprio CPAE, ha inoltrato specifica domanda di licenza all'Ufficio amministrativo della Diocesi.

Il Codice di Diritto Canonico classifica come atti di straordinaria amministrazione :

- a) Alienazione di beni che fanno parte del patrimonio stabile. Se la somma dell'alienazione è tra € 250.000 e € 1.000.000 il decreto del Vescovo dovrà essere adottato con il consenso del Consiglio Diocesano Affari Economici e del Collegio Consultori. Se la somma supera il milione è necessario il consenso della Santa Sede.
- b) Negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale degli enti ecclesiastici.
- c) Le cause giudiziarie in foro civile (liti passive o attive).
- d) Offerte gravate da «modalità di adempimento».

2.2. Procedura...

- ▶ Prima di adottare un atto di straordinaria amministrazione il parroco è tenuto a presentare all’Ufficio Amministrativo una domanda con l’indicazione e i motivi dell’atto da autorizzare e una sintesi della situazione economica della parrocchia.
- ▶ La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione di volta in volta necessaria (parere del CPP e del CPAE, quadro economico, valutazione del bene da alienare, verifica di interesse culturale - VIC, bozza del contratto, piano di finanziamento, etc.).
- ▶ È opportuno che, prima di ottenere l’autorizzazione, la parrocchia non si impegni con contratti preliminari che potrebbero creare problemi di natura civilistica.

2.3. Decreto 1294 del 13 dicembre 2008

Atti di straordinaria amministrazione - Diocesi di Brescia

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a €. 30.000,00 (trentamila);
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. i lavori di costruzione di nuove strutture di qualsiasi valore;
9. i lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione il cui valore superi €. 100.000,00 (centomila), oppure quando il costo dei lavori supera del 30% il preventivo approvato;

10. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale indipendentemente dal loro valore;
11. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
12. la costituzione o la partecipazione in associazioni o società di qualunque tipo, cooperative ed enti consorili di qualsiasi genere, nonché la costituzione di associazione in partecipazione;
13. la costituzione di un ramo di attività ONLUS *[oggi ramo del Terzo Settore o ramo Impresa Sociale]*
14. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche che portano l'esposizione dell'Ente al di sopra di € 100.000,00 (centomila);
15. l'assunzione di personale dipendente, salvo il caso di avvicendamento, e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
16. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato o l'opposizione ad esso;
17. la stipula di convenzioni e atti d'intesa con gli enti pubblici e privati;
18. la stipula di contratti di locazione o cessione in uso a terzi a qualsiasi titolo di locali destinati all'uso strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali;
19. la stipula di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore *(cfr. Decreto n. 356/10)*;
20. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale, fatta eccezione per i familiari del clero e il personale di servizio.

2.4. Organismi di partecipazione

PARROCCHIE

Consiglio pastorale parrocchiale (CPP)

- ▶ È un organo di comunione che, come immagine della Chiesa, esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli alla missione della Chiesa, a livello di comunità cristiana parrocchiale.

Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE)

- ▶ È costituito dal parroco ed è l'organo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella gestione economica della parrocchia.

Non è un Consiglio d'amministrazione, ma un organo che esprime la natura ecclesiale dei beni della Chiesa. È questa la ragione per cui nelle decisioni all'interno del CPAE la ricerca del bene comune dovrebbe avvenire non attraverso la conta dei voti, ma per mezzo di un «comune pensiero».

- ▶ Ha un compito consultivo, quindi non vincolante, ma fondamentale per la buona gestione della vita parrocchiale e per la corretta rendicontazione della gestione parrocchiale.

DIOCESI

Collegio dei Consultori (Co.Co.)

- ▶ È un gruppo di presbiteri, scelti dal Vescovo tra i membri del Consiglio Presbiterale, a cui è affidato il compito ordinario di aiutare il medesimo Vescovo, con il consiglio o il consenso, nel compimento degli atti diocesani di maggiore rilevanza canonica, compresi atti di amministrazione dei beni ecclesiastici, con particolare attenzione alle finalità pastorali.

Consiglio diocesano per gli affari economici (CDAE)

- ▶ Esprime la partecipazione dei fedeli che aiutano il Vescovo nella amministrazione dei beni della Diocesi e degli enti ecclesiastici soggetti al Vescovo diocesano.
- ▶ È composto principalmente da laici, esperti nei vari campi dell'amministrazione.
- ▶ È chiamato a dare il proprio consenso o il proprio parere su atti economici da compiersi nella Diocesi soprattutto inerenti alla straordinaria amministrazione.

3.1. Contabilità e rendiconto

- Principio generale della rendicontazione parrocchiale è quello della **Cassa Unica**: tutti i movimenti di denaro della parrocchia devono confluire nel Rendiconto annuale.
- I principi per la tenuta di una corretta contabilità sono:
 - ✓ **PRIMA NOTA**
Registrare quotidianamente le entrate e le uscite della cassa parrocchiale, cioè tutti i movimenti di denaro, archiviando e conservando i documenti giustificativi (fatture, ricevute, etc.).
 - ✓ **LE OFFERTE**
Le offerte che sono date in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali competono alla parrocchia a norma del can. 531 CIC.
I contratti di utenza relativi alla casa canonica vanno sempre intestati alla Parrocchia (non al parroco).
 - ✓ **CONTABILITÀ GENERALE**
La contabilità generale dovrà essere aggiornata periodicamente. Come noto si tratta di raggruppare i movimenti effettuati in voci omogenee che facciano riferimento al modello predisposto dall'Ufficio Amministrativo della Diocesi per la presentazione del Rendiconto annuale.

3.2. Aspetti fiscali

- Dal punto di vista tributario la parrocchia, quale ente non commerciale, viene equiparata sempre ai fini tributari, agli enti aventi fine di beneficenza e istruzione (Art. 73 del TUIR 1986 n. 917)
Tale equiparazione vale solo ai fini tributari e non incide sulla natura dell'attività istituzionale della parrocchia che rimane sempre di religione e culto.
 - ✓ **CODICE FISCALE**
Ogni parrocchia ha un proprio Codice Fiscale. Ogni cambiamento del parroco o di altri elementi dell'Ente va comunicato sia alla Prefettura che all'Agenzia delle entrate.
 - ✓ **PARTITA IVA**
Va richiesta all'Agenzia delle entrate soltanto quando la parrocchia esercita una attività commerciale (bar oratorio, cinema, scuola materna...).
 - ✓ **ISCRIZIONE R.E.A.**
L'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) riguarda solo le parrocchie che svolgono attività commerciale in maniera occasionale. La parrocchia non è invece mai tenuta all'iscrizione al registro delle imprese che riguarda solo gli enti non commerciali che esercitano attività commerciale.

3.3. Imposte

► IRES

La parrocchia è tenuta al pagamento dell'aliquota d'imposta sui redditi delle società (IRES) quando è titolare di redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di impresa, redditi diversi (Art. 73 del TUIR 1986 n 917).

- ✓ *Aliquota ordinaria del 24% per gli enti religiosi è ridotta al 50%. Aliquota del 12% su tutti i redditi prodotti alle condizioni previste dalla circolare dell'Agenzia delle entrate del 17/5/2022 n. 15/e.*
- ✓ *Entro il 16 giugno di ogni anno va pagato il saldo relativo ai redditi dell'anno precedente attraverso la dichiarazione Modello UNICO Enti non Commerciali. Nella stessa data viene calcolato il primo acconto (pari al 40% dell'imposta pagata) per il periodo d'imposta in corso.*
- ✓ *Il 30 novembre va versato il secondo acconto (pari al 60% dell'imposta pagata) quale anticipo delle imposte sull'anno in corso.*

► IRAP

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) riguarda la parrocchia che si avvale di collaboratori o dipendenti anche se non esercita attività commerciale ma solo la sua attività istituzionale di religione e di culto (sono escluse le remunerazioni ai sacerdoti corrisposte con il Sostentamento del Clero).

- ✓ *Non si applica sull'utile di esercizio ma sulle retribuzioni spettanti al personale dipendente e ai compensi dei contratti di collaborazione.*
- ✓ *L'aliquota prevista è del 3.9%. La prima rata è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno (insieme al saldo dell'anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre.*

■ IMU

Per la parrocchia, e così per gli enti ecclesiastici, sono esenti da questa imposta tutti gli edifici adibiti all'attività di culto e pastorale, chiese, canoniche (se abitate dal parroco), locali pastorali, oratori, aule catechismo, sale comunità.

- ✓ *Le legge stabilisce di riservare l'agevolazione a quelle realtà che garantiscono un significativo beneficio per la comunità.*
- ✓ *Ogni anno deve essere presentata al comune dove sono ubicati gli immobili "Dichiarazione IMU" per individuare quali edifici esenti.*
- ✓ *Sono soggetti ad imposta tutti gli immobili parrocchiali non utilizzati (vuoti) o utilizzati da altri soggetti diversi dall'ente religioso.*
- ✓ *L'aliquota IMU per gli immobili destinati ad altri usi è dell'11,6 per mille (cfr. Comune di Brescia).*
- ✓ *Resta ancora controversa l'esenzione per immobili che ospitano scuole paritarie.*

■ IVA

Gli enti ecclesiastici e quindi anche le parrocchie sono sottoposti all'IVA come qualunque consumatore.

- ✓ *Lavori di manutenzione ordinaria su chiese ed altri edifici religiosi: Iva al 22%*
- ✓ *Lavori di manutenzione straordinaria su chiese ed altri edifici religiosi (oratori, campi sportivi...): Iva al 22%*

È tuttavia prevista un'aliquota ridotta nel caso di:

- ✓ *Abbattimento delle barriere architettoniche: Iva agevolata al 4%*
- ✓ *Restauro e risanamento conservativo di un bene vincolato: Iva agevolata al 10%*
- ✓ *Interventi di manutenzione, su immobili residenziali: Iva agevolata al 10%*

3.4. Tasse diocesane

► TRIBUTO ORDINARIO ALLA DIOCESI

Le parrocchie e gli enti ecclesiastici soggetti alla vigilanza del Vescovo sono tenuti a versare in Curia una aliquota su tutte le entrate, (sia redditi in senso stretto sia offerte). Tale tassa non dovrebbe superare il 5% di tutte le entrate.

Per le parrocchie e gli enti ecclesiastici della Diocesi di Brescia il tributo ordinario è fissato al 2%.

► TASSA DIOCESANA PER ATTI AMMINISTRATIVI

In caso di alienazione (o di permuta con conguaglio), donazioni, eredità, legati, la tassa per i decreti del Vescovo o dell'Ordinario diocesano e per l'esecuzione dei rescritti della Sede Apostolica è stabilita in un'aliquota da calcolarsi sul valore del bene, al netto degli eventuali oneri (es. tributi statali, spese notarili).

- ✓ per un valore fino a € 250.000 l'aliquota è del 15%
- ✓ per la parte di valore eccedente € 250.000 l'aliquota è del 20%

3.5. Offerte deducibili

La parrocchia riceve il proprio sostentamento ordinario principalmente dalle offerte dei fedeli: «I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri» (can. 222).

Queste offerte derivano dalle raccolte fatte in chiesa, dalle offerte lasciate in occasioni dei sacramenti e dalle altre spontanee donazioni dei fedeli.

► OFFERTE PERSONE FISICHE

Le offerte fatte alla parrocchia da privati non sono deducibili.

Sono deducibili dal proprio reddito complessivo solo le erogazioni in denaro a favore dell'Istituto Sostentamento del Clero fino a un massimo di € 1.032,91.

► OFFERTE DA SOCIETÀ E IMPRESE

Le erogazioni liberali da parte di titolari di reddito d'impresa sono deducibili fino al limite del 2% del reddito d'impresa (cfr. Art 65, comma 2, lett. A), del d.P.R. 917/1986)

► OFFERTE PER LA MANUTENZIONE E IL RESTAURO DI BENI STORICI - ARTISTICI

Le erogazioni liberali effettuate a favore di parrocchie e di enti ecclesiastici in genere (cfr. Sentenza Consiglio di Stato 66/1989) finalizzate alla manutenzione, protezione e restauro dei beni soggetti a tutela sono detraibili per le persone fisiche (art. 15, comma 1, lettera h) e deducibili per soggetti con reddito d'impresa (art. 100, comma 2, lettera f). La procedura va concordata con la Soprintendenza.